

VIOLENZA CONTRO LE DONNE E BULIMIA REPRESSIVA

di Tiziana Vitarelli

Dopo aver ricostruito il tessuto normativo specifico posto a tutela delle donne contro atti di violenza di genere, ci si interroga sulla effettiva capacità dissuasiva delle novità introdotte nel codice penale dalla l. n. 119/2013 e dalla l. n. 69/2019 (c.d. Codice rosso), oltre che della eventuale fattispecie di “femminicidio”; o se non sia più proficuo valorizzare la strada della prevenzione. Si prende, infine, in considerazione, in una prospettiva di risocializzazione del reo, l'ipotesi del ricorso a paradigmi diversi da quello punitivo, pur sempre con questo integrati.

SOMMARIO: 1. Il perimetro della riflessione. – 2. La tutela penale delle vittime di violenza di genere nella versione originaria del Codice Rocco. – 3. Il progressivo cambiamento dell'impianto normativo. – 4. L'incidenza della Convenzione di Istanbul sulla normativa interna. – 4.1. Gli obblighi di incriminazione. – 4.2. Il potenziamento dei livelli sanzionatori mediante le circostanze aggravanti. – 5. L'irrilevanza dei fattori culturali. – 6. Le indicazioni convenzionali relative al regime di procedibilità. – 7. La mancata incriminazione de “femminicidio”: due occasioni perdute? – 8. Quali margini per un'ulteriore e più efficace tutela?

1. Il perimetro della riflessione.

Il 9 agosto 2019, come noto, è entrata in vigore la legge n. 69 – c.d. “Codice Rosso”¹ –, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, con la quale si è tornati a potenziare (virtualmente) l'azione di contrasto al fenomeno criminale in questione puntando – nell'ottica sostanzialistica – sulla formulazione di quattro nuove figure incriminatrici e su incrementi delle risposte sanzionatorie contemplate da fattispecie già esistenti².

¹ Con questa denominazione, mutuata dal settore sanitario, si è voluto evidenziare il percorso preferenziale e d'urgenza riservato dalla legge alla trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto alcuni delitti contro la persona, in funzione di tutela delle vittime. Riflessioni sul disegno di legge, per tutti, in GATTA (2019b); GATTA, (2019a). Commenti alla legge in MARANDOLA e PAVICH (2019); PADOVANI (2019), p. 51 ss.; RUSSO (2020), p. 5 ss.; ROMANO e MARANDOLA (2020).

² Le novità più rilevanti il “Codice Rosso” le ha riservate ai profili processuali, allo scopo di accelerare l'avvio del procedimento penale in presenza di vicende di violenza domestica e di genere.

Eppure, il vigente sistema penale in tema di “violenza di genere”³ – alludo, beninteso, specificamente ed esclusivamente all'arsenale legislativo, non anche al suo risvolto applicativo – non mi sembra fosse bisognoso di nuovi interventi repressivi. Ciò a dispetto del “terrorismo” mediatico, ossia delle istanze emotive e irrazionali di penalizzazione veicolate dai mezzi di informazione, inclini – per intuibili motivi opportunistici – a riferire e amplificare il senso di insicurezza diffuso nell'opinione pubblica, tante volte esso stesso generatore del “nemico”⁴.

³ La nozione di “violenza di genere” è priva di una definizione legale nell'ordinamento italiano. La Convenzione di Istanbul, più esattamente “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” – sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia il 19 giugno 2013 ed entrata in vigore l'1 agosto 2014 –, qualifica la “violenza sulle donne basata sul genere” come «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato» (art. 3, lett. d). Inoltre, con la locuzione “violenza nei confronti delle donne” la Convenzione (art. 3, lett. a) «intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica [quest'ultima, peraltro, benché la meno evidente, è particolarmente subdola, in quanto spesso prodromica alle altre], comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»; con allusione, verosimilmente, alla libertà non solo di azione, ma altresì di espressione. Neanche il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE, in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha tradotto nell'ordinamento interno la definizione dalla stessa fornita, secondo cui “violenza di genere” è quella «diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica della vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. reati d'onore». Per una ricostruzione della nozione di “violenza di genere” tanto attraverso la letteratura criminologica, quanto mediante il concetto di “violenza domestica” fornito dalla l. n. 119/2013 e i testi giuridici internazionali, MERLI (2015) p. 4 ss. In proposito anche DI STEFANO (2012).

⁴ Sui rapporti tra sistema penale e sistema dei *media*, scontato il richiamo a PALIERO (2006b), p. 467 ss. L'uso cruciale dei *media* per “legittimare” le opzioni punitive è efficacemente evidenziato altresì da DONINI (2011d), p. 43 ss.; da ultimo, BIANCHETTI (2018). «Il programma legislativo di tutela della sicurezza trova sul terreno mediatico e, in particolare, nell'amplificazione di episodi di particolare efferatezza e clamore sociale, un “volano” non indifferente. Nell'accennato processo di “criminalizzazione” privilegiato, “giro di vite” e “pugno duro”, rigore e fermezza, vengono programmaticamente associati alle forme più appariscenti e visibili della criminalità, che nella rappresentazione mediatica sono individuate come i fattori di maggiore allarme sociale, secondo un disegno “selettivo” che chiama gli stessi consociati a prendere attivamente parte all'opera di ripristino dell’*“ordre dans la rue”*»: così, con la consueta chiarezza, GARGANI (2009), p. 816. Del resto, si sa, l'etichetta “populismo penale” – usata ormai di frequente e in senso critico – si riferisce «a politiche che cercano consenso proponendo *più penale* come risposta a richieste di sicurezza alimentate da paure vecchie e nuove, fondate e infondate, in contesti (spesso) di relazioni incattivate e di diritti violati; sentimenti talora sublimati (e sfigurati) nell'ideologia della vittima»: in questi termini, efficacemente, PULITANO (2019a), p. 363. Al riguardo, già MUSCO (1993), p. 88, il quale rilevava nitidamente «un forte canale di comunicazione tra il sempre crescente bisogno di sicurezza (collettivo e individuale) ed il panpenalismo imperante». Se il «*ripristino della legalità*», intesa ovviamente nel senso di osservanza delle regole fondamentali, è senz'altro un obiettivo meritorio, «le cose cambiano quando per [perseguirlo] si punta esclusivamente sullo strumentario penale, facendo leva sulla sua disponibilità a buon mercato e, forse soprattutto, sulla sua capacità di parlare un linguaggio simbolico, diretto, immediatamente comprensibile e

Ed invero, nell'ambito normativo in parola, uomini e donne potevano già dirsi destinatari di una tutela declinata in termini paritari, “democratici”, se non addirittura “sbilanciata” a favore delle donne, attesa la presenza di disposizioni concepite – sul versante dell'offeso – unicamente “al femminile”; benché poi, a ben riflettere, sia evidente come ciò derivi (quasi sempre) dall'ontologica natura della vittima delle condotte incriminate⁵.

Questo assetto egualitario di tutela si deve all'importante, seppure lenta, evoluzione di cui è stata teatro la legislazione italiana nel corso degli ultimi cinquant'anni. Dal 1930 – anno di nascita del Codice Rocco – fino alla vigilia del c.d. “Codice Rosso” si sono compiuti gradualmente ma significativi passi verso l'adozione di strumenti penalistici volti a incentivare il contrasto alla violenza di genere, senza mai indulgere in interventi punitivi meramente simbolici – peraltro frequenti in altri contesti –, in interventi cioè svuotati di effettività sul piano della prevenzione⁶ e finalizzati esclusivamente ad acquisire consenso politico e tornaconto elettorale, nella misura in cui riescono a colmare il bisogno (meglio, il senso) collettivo di sicurezza (classico effetto “placebo” di molte opzioni sanzionatorie)⁷.

rispondente alle attese delle masse impaurite e bisognose di rassicurazione prima di tutto emotiva»: PALAZZO (2019), p. 10. Ciò, peraltro, a fronte di un sistema penale con «movimento pendolare di tipo schizoide, che oscilla fra il rigore e il clemenzialismo. Si creano nuove fattispecie incriminatrici e nello stesso tempo si depenalizza; si incrementano le cornici edittali e nello stesso tempo si attua una generalizzata e disorganica fuga dalla pena detentiva; si conferma il primato della pena detentiva e in pari tempo lo si sconfessa, rinunciando sempre più alla sua esecuzione»: BERTOLINO (2003c), 1070. In sintonia, le riflessioni di MANTOVANI (2013), p. 62 ss., che definisce la «politica criminale contraddittoria, fino ai limiti della schizofrenia». Sugli scenari del populismo penale si segnalano altresì i recentissimi scritti di AMATI (2020) e di DONINI (2020a) e (2020b).

⁵ Si allude, in particolare, ai delitti di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.) e di aborto forzato (art. 593 *ter* c.p.); nonché all'aggravante comune dei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale (art. 61, n. 11 *quinqüies*, c.p.), e alle aggravanti speciali dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572, co. 2, c.p.), di violenza sessuale (art. 609 *ter*, n. 5 *ter*, c.p.), di atti persecutori (art. 612 *bis*, comma 3, c.p.), quando commessi ai danni di donne in stato di gravidanza. Va, tuttavia, precisato che, rispetto alle mutilazioni degli organi genitali, nulla impedirebbe – e sarebbe, anzi, opportuno per evitare discriminazioni in senso opposto – di estendere l'operatività della fattispecie ai soggetti di sesso maschile, anch'essi vittime delle pratiche in parola.

⁶ Un lusso, questo, che un sistema penale serio non può permettersi. In proposito, PALIERO (2011a).

⁷ Sul «degrado della ragione» nella produzione legislativa contemporanea di norme penali, la cui matrice si ravvisa in necessità politiche invece che in scelte razionali, fondamentale PULITANÒ (2011c) e, ancora, PULITANÒ (2019b), p. 235 ss. In proposito, altresì, gli autori citati *retro*, nt. 4.

Il punto di arrivo di questo sviluppo è rappresentato anzitutto dalla legge n. 119 del 2013⁸ – riduttivamente ed erroneamente etichettata “legge sul femminicidio”⁹ –, alla quale si è recentemente aggiunto il citato “Codice Rosso”, incentrato sulla repressione della violenza domestica e di genere. La legge n. 119/2013, tra i vari ed eterogenei settori verso cui si indirizza¹⁰, ha dato altresì attuazione alla c.d. Convenzione di Istanbul¹¹, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante nei confronti degli Stati firmatari in materia di protezione dei diritti delle donne e di lotta alle discriminazioni di genere¹², che, sulla scorta della Dichiarazione di Vienna del 1993, riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani¹³.

L'analisi che segue, volta a ricostruire il tessuto normativo specifico, si articolerà lungo tre direttrici, nel solco della tratteggiata parabola evolutiva.

⁸ La legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha convertito il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, e ha ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”. Il ricorso alla decretazione d'urgenza è stato giustificato dal provvedimento medesimo alla luce del «susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e [del] conseguente allarme sociale che ne è derivato». L'*escalation* criminale è diffusamente avvertita, benché manchi attualmente nel nostro Paese una raccolta ufficiale di dati relativa ai casi di violenza maschile sulle donne, tale da confermare che il fenomeno sia in preoccupante aumento: così, MERLI (2015), p. 3. L'assenza di una raccolta sistematica di dati è lamentata altresì da PECORELLA (2019a), p. 1182, secondo la quale «un'idea della dimensione e della diffusione del fenomeno» può comunque ricavarsi dalle indagini di vittimizzazione, attraverso interviste rivolte a un campione rappresentativo di potenziali vittime. Tuttavia, sembra di poter dire che né le raccolte di dati, né le statistiche, e ancor meno le indagini a campione sono in grado di fornire elementi certi o realmente affidabili, un simile risultato esigendo l'emersione del fenomeno, in questo ambito ancora ampiamente sommerso. Del resto, proprio la mancanza di dati certi spiega la contraddizione tra il crescente allarme sociale derivante dall'avvertito incremento dei fatti di violenza contro le donne – che, almeno fino alla l. n. 69/2019, ha incentivato la richiesta di “più penale” nel settore specifico – e gli esiti delle indagini ISTAT (2006 e 2014) riferiti da PECORELLA (2019a), p. 1182 ss., i quali «consentono di apprezzare i risultati dell'opera di sensibilizzazione svolta nel corso degli ultimi dieci anni»; anche se, come riferisce la stessa A., a fronte della diminuzione delle violenze fisiche e sessuali subite da *partner* o *ex partner* nei cinque anni precedenti a ciascuna rilevazione, si riscontra un aumento della gravità delle violenze subite.

⁹ Per la spiegazione di questa affermazione critica, *infra*, n. 7.

¹⁰ PITTARO (2014), p. 715.

¹¹ La Convenzione di Istanbul è articolata in dodici Capitoli, due soli dei quali destinati alla materia penale: il V - Diritto sostanziale; il VI - Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive.

¹² DE VIDO (2016). Va qui opportunamente rimarcata una brillante osservazione di BERTOLINO (2015a), p. 1721, secondo cui la definizione di “violenza domestica” fornita dal legislatore del 2013 («uno o più atti, gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima») comporta il superamento della «prospettiva della reiterazione delle condotte, che caratterizza invece fattispecie criminose come quella di maltrattamenti e di atti persecutori, per dare rilevanza anche ad un solo atto di violenza, purché grave».

¹³ Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993, parte 1, par. 18: «I diritti umani delle donne sono un'inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l'obiettivo prioritario della comunità internazionale».

Più precisamente, il primo segmento riguarderà la versione originaria, marcatamente discriminatoria, del Codice Rocco, in relazione alla disciplina dei fatti illeciti aventi come protagonisti uomini e donne nei loro reciproci rapporti (prevalentemente, e paradossalmente, di natura affettiva).

La seconda parte sarà destinata a evidenziare i cambiamenti normativi succedutisi nel tempo, in direzione del superamento della cultura “sessista” espressa dal codice medesimo.

Nell'ultima sezione ci si soffermerà sullo stato dell'arte della legislazione italiana in relazione al contrasto della violenza di genere, frutto (non sempre, invero) delle sollecitazioni provenienti dalla Convenzione di Istanbul e dalla Corte EDU¹⁴. A chiusura della riflessione, si riserverà solo un cenno all'ipotesi di ricorso a paradigmi diversi da quello prettamente punitivo, in una prospettiva di risocializzazione del reo più concreta e promettente, ma pur sempre in termini di integrazione col sistema tradizionale.

2. La tutela penale delle vittime di violenza di genere nella versione originaria del Codice Rocco.

Il codice penale, nella sua impostazione originaria, mostra un volto decisamente discutibile, non offrendo una tutela adeguata alla donna vittima di violenza di genere. Al contrario, essa è collocata su un piano di netta inferiorità rispetto all'uomo¹⁵. La asimmetria di diritti e poteri tra uomo e donna, del resto, è il risultato di modelli socio-culturali risalenti, saldamente radicati e persistenti.

L'esempio più evidente della “invisibilità” della donna – o, peggio, della spiccata mentalità maschilista dei compilatori del codice – era rappresentato dai delitti di Omicidio e Lesione personale per causa d'onore, veri e propri lasciapassare alla violenza contro le donne¹⁶. Nel caso più grave, il marito che avesse ucciso la moglie, la figlia o la sorella nel momento in cui ne avesse scoperto «la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della sua famiglia» (art. 587), avrebbe risposto di una figura “minore” di omicidio, punita con la reclusione da tre a sette anni. Pena, questa, di gran lunga inferiore a quella – della reclusione da ventiquattro a trent'anni – prevista per le “normali” ipotesi di uxoricidio.

Impregnati della stessa cultura discriminatoria risultavano i reati di Adulterio (art. 559) e di Concubinato (art. 560), in virtù dei quali, rispettivamente, il tradimento

¹⁴ Si allude, in particolare, alla sentenza Talpis del 2 marzo 2017, con la quale l'Italia è stata condannata per non aver protetto una donna che aveva denunciato la violenza domestica subita, successivamente sfociata – a causa dell'inerzia delle autorità competenti – nel tentato omicidio della ricorrente e nella morte del figlio. Per un commento della pronuncia, CASIRAGHI (2017), p. 378 ss. È pur vero, tuttavia, che la condanna dell'Italia per la menzionata vicenda è dipesa non da riconosciuti deficit normativi in materia di violenza di genere, ma dall'atteggiamento “distratto” delle autorità competenti: così, BASILE (2019a), p. 5.

¹⁵ Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 dicembre 1969, n. 147, con la quale dichiarò costituzionalmente illegittimi il delitto di concubinato e quel che restava del delitto di adulterio.

¹⁶ Così, BASILE (2013c), p. 2, e, più di recente, BASILE (2019a), p. 2.

della moglie veniva incriminato incondizionatamente; quello del marito, invece, soltanto nell'ipotesi in cui portasse a vivere l'amante nella casa coniugale.

In analoga cornice maschilista si inseriva il Matrimonio riparatore (art. 544), grazie al quale il delitto sessuale si sarebbe estinto se lo stupratore avesse sposato la sua (in tal caso, doppiamente) vittima.

I Delitti sessuali (artt. 519 ss.), poi, ignoravano – a dispetto dell'intitolazione del Capo in cui erano inseriti – la rilevanza della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, incentrati com'erano sulla tutela della moralità pubblica e del buon costume.

Nella disciplina dei rapporti coniugali, il culmine della sperequazione era rappresentato – questa volta in sede applicativa – dalla benevola incriminazione dello stupro del marito ai danni della moglie, vale a dire ai sensi non della fattispecie di Violenza “carnale”, ma, alternativamente, delle più miti figure di Ingiuria, Violenza privata, Minaccia, Percosse o Lesioni¹⁷.

Il Procurato aborto (artt. 545 ss.), infine, a parte l'aberrante oggettività giuridica che si assumeva lesa (l'integrità e la sanità della stirpe), era incriminato incondizionatamente, a tutto campo, a prescindere da eventuali situazioni di accertata pericolosità della gravidanza, e persino nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse l'esito di una violenza “carnale”.

3. Il progressivo cambiamento dell'impianto normativo.

A partire dalla fine degli anni sessanta inizia a profilarsi un cambio di mentalità tra gli operatori del diritto, lento ma proficuo.

Limitandoci a schematiche indicazioni, ricordiamo che: tra il 1968 e il 1969 Adulterio e Concubinato sono dichiarati costituzionalmente illegittimi; nel 1978 (con la legge n. 194) viene radicalmente rinnovato il sistema repressivo del Procurato aborto (dopo una prima incrinatura a opera della sentenza costituzionale n. 27 del 1975), aprendo spazi di autodeterminazione della donna, la vita e la salute della quale acquistano prevalenza sulla tutela dell'embrione; nel 1981 (con la legge n. 442) vengono abrogati sia il delitto di Omicidio e Lesioni per causa d'onore, che il Matrimonio riparatore; nel 1996 vengono riformati i Delitti sessuali, valorizzati in una prospettiva personalistica; nel 2006 il legislatore introduce nel codice penale la figura delle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis*); nel 2009 fa ingresso nel codice penale il delitto di Atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.).

A questa data il quadro normativo può dirsi liberato dalle “impurità sessiste” e adeguato alla corrente sensibilità nei confronti della parità tra i sessi, contro le discriminazioni e le violenze di genere¹⁸.

¹⁷ Un primo argine a questo “scempio”, che ravvisava nel matrimonio la fonte di un “debito coniugale” della moglie nei confronti del marito – fenomeno tutt'altro che marginale anche in contesti culturali non arretrati –, fu posto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 febbraio 1976, in *Cassazione penale*, 1978, 1-2, 72 ss.

¹⁸ Se, poi, questo approdo normativo risponda ad «autentiche esigenze di protezione della donna [...] avvertite dal legislatore all'esito di un radicale cambio di prospettiva nella concezione del ruolo della donna

Ciononostante, però, la società civile – fomentata dall'incalzare mediatico delle vicende persecutorie e violente, con frequente epilogo letale, aventi come vittime le donne – non si sente ancora appagata dal nuovo impianto punitivo e invoca con insistenza la previsione del reato di “femminicidio”. È in questo contesto di allarme sociale che si innesta nel 2013 la ratifica della Convenzione di Istanbul.

4. L'incidenza della Convenzione di Istanbul sulla normativa interna.

La Convenzione di Istanbul prende le mosse dall'assunto secondo cui la violenza nei confronti delle donne – definita come «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» – «è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi» e «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini».

Di conseguenza, un efficace contrasto alla violenza di genere non può che passare dal raggiungimento di una condizione di uguaglianza, in fatto e in diritto, oltre che da un processo evolutivo di natura educativa. Sulla scorta di questa consapevolezza, la Convenzione in parola adotta una strategia integrata di tutela. Più precisamente, essa sollecita un radicale mutamento culturale sulle differenze di genere, che faccia leva su politiche efficaci, globali e coordinate, volte a porre i diritti della vittima al centro del sistema: anzitutto, politica sociale; poi, politica criminale¹⁹.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, che il legislatore italiano ha invece valorizzato in termini praticamente esclusivi – nel 2013 limitandosi a incrementare le risposte sanzionatorie di fattispecie già esistenti²⁰; nel 2019 prevedendo anche nuove figure di reato –, la Convenzione prescrive agli Stati firmatari una serie di obblighi di incriminazione (artt. 33-41) e di circostanze aggravanti (art. 46), destinati a reprimere “a tappeto” – con «sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 45) – ogni forma di violenza nei confronti delle donne.

Tuttavia, l'espansione delle figure di reato e il potenziamento dei livelli sanzionatori quali strumenti dissuasivi – già poco convincenti in una prospettiva generale (se è vero, come è vero, che la pena per essere giusta e utile deve essere “effettiva”; il castigo, “certo”, benché moderato, e quanto più possibile “tempestivo”,

nella società o, più grettamente, [a] esigenze securitarie», è il legittimo dubbio avanzato da BASILE (2019a), p. 5.

¹⁹ Osserva opportunamente BASILE (2013b), p. 5, ribadendo il pensiero dell'illustre Maestro, prof. G. Marinucci, come possa rivelarsi particolarmente efficace coinvolgere la società nell'attività di prevenzione dei fatti di violenza, atteso che «la migliore politica per la lotta alla criminalità richiede capillari e diffusi interventi nel tessuto sociale». Ciò soprattutto alla luce dell'«implicito ma chiaro presupposto che la criminalità è un prodotto sociale che esige politiche sociali»: PALAZZO (2019), p. 11.

²⁰ VITARELLI e LA ROSA (2019), p. 3.

ossia prossimo al delitto commesso²¹) e, i secondi, tanto più inefficaci se incentrati su circostanze aggravanti non sottratte al giudizio di bilanciamento – possono considerarsi ancor meno plausibili quando viene in gioco una tipologia di aggressioni che trova origine non nel freddo calcolo, bensì in passioni insane, in atteggiamenti mentali e culturali ben radicati²². In altri termini, l'autore di violenze sulle donne in linea di principio appare refrattario alla minaccia della pena, in quanto agisce in modo irrazionale. Difficile, invero, ravvisare tracce di razionalità nelle cieche convinzioni di chi identifica i propri sentimenti (o la propria virilità) con il possesso e il controllo di un altro essere umano, e reagisca con (qualsiasi forma di) violenza su chi intenda sottrarsi a una condizione prossima alla schiavitù²³. Sarebbe, insomma, quantomeno velleitario confidare nell'efficacia generalpreventiva della norma penale nei confronti di chi è incline a commettere la tipologia di illeciti in parola. «Ciò per ragioni di carattere particolare, attinenti alla specificità della violenza di genere, come già attestano i periodici, ma infruttuosi, inasprimenti sanzionatori in materia di violenza sessuale, di pedoprostituzione, di pedopornografia». Più precisamente, «la maggiore severità della pena ha effetti dissuasivi nulli rispetto ai sempre più frequenti casi di autori di atti persecutori, conclusisi con il femminicidio, che hanno programmato il proprio suicidio [...] dopo tale delitto», così come «rispetto ai casi in cui gli autori dei suddetti delitti di genere, anziché cercare di sottrarsi alla punizione per il femminicidio, si consegnano spontaneamente alla giustizia per fini catartici o espiatori»²⁴.

4.1. *Gli obblighi di incriminazione.*

Il legislatore del 2013, pur muovendosi nel solco di una maggior tutela dei soggetti deboli e nonostante i prescritti obblighi di incriminazione, non ha ceduto alla –

²¹ BECCARIA (1973), p. 47 ss. e 59 ss. Quanto attuale sia il pensiero di Beccaria soprattutto in tema di violenza di genere è evidenziato da BASILE (2019a), p. 9.

²² BASILE (2013c), p. 5. Condivide, al contrario, la finalità di inasprimento sanzionatorio perseguita dall'intervento normativo del 2013, ma non lo strumento utilizzato – ossia quello circostanziale –, MACRÌ (2014), p. 12 ss.

²³ All'«analfabetismo dei sentimenti non può certo supplire la norma penale»: MANTOVANI (2013), p. 68. Con la consueta sagacia, PADOVANI (2019), p. 51, rileva che «i giri di vite sanzionatori non incrementano, di per sé, né punto né poco la tutela di alcuna vittima: sono destinati a lasciare le cose esattamente come le hanno trovate. L'omaggio tributato con reiterato rigore alle virtù “salvifiche” della prevenzione generale negativa (e cioè puramente intimidativa) spinta sino al parossismo, è vano e vuoto». Ciò a maggior ragione – aggiungerei – quando destinatari sono coloro che commettono reati in preda a impulsi difficilmente dominabili. Né servirebbe a smentire queste fosche considerazioni il timore manifestato, in ipotesi, dall'autore di violenza sessuale, di atti persecutori, di maltrattamenti e così via verso l'eventualità che la vittima lo denunci, e che lo spinge a minacciarla. Infatti una situazione del genere, se, da un lato, denuncia la consapevolezza acquisita dall'aggressore relativamente alla gravità della propria condotta; dall'altro, rivela non solo la mancata astensione dal commettere l'illecito, ma anche la prospettiva di un male futuro: in altri termini, più che determinare un effetto deterrente, conoscenza del divieto e consapevolezza delle conseguenze della sua violazione, in certi casi, possono addirittura agire da moltiplicatori di aggressività.

²⁴ Così, ancora, MANTOVANI (2013), p. 67 ss.

solitamente vitale – tentazione punitiva²⁵: segno che, verosimilmente, aveva ritenuto il sistema penale vigente già sufficientemente attrezzato nella lotta alla violenza di genere. Valutazione, questa, sconfessata dalla legge n. 69/2019 che, oltre a prevedere ulteriori inasprimenti delle risposte sanzionatorie di fattispecie vigenti e a estendere la portata applicativa di alcune circostanze aggravanti²⁶, come accennato, ha altresì introdotto nel codice penale quattro nuove figure di reato, alcune delle quali aventi ad oggetto condotte già penalmente rilevanti: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 *bis*); Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 *bis*); Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter*); Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinqüies*).

L'utilità di queste ultime novità normative appare tuttavia dubbia: a parte l'assenza (eccetto che nell'art. 387 *bis* c.p.) del «riferimento tipico a contesti domestici o a qualifiche di genere» – benché il relativo «retroterra criminologico può certo essere costituito anche dai rapporti familiari o riferirsi a una persona femminile; ma non necessariamente»²⁷ –, come si dirà meglio qui di seguito, esse non rappresentano certamente una significativa avanzata istituzionale contro il fenomeno criminale che si intende combattere²⁸.

E invero, molti degli obblighi di incriminazione dettati dalla Convenzione di Istanbul trovavano già rispondenza in norme di diritto interno vigenti all'epoca della sua ratifica. Alcune fattispecie incriminatrici compaiono nel codice fin dal 1930 (così, ad esempio, i reati di Violenza privata, Percosse, Lesioni personali, Favoreggiamento, Molestie); altre, pur presenti fin dall'origine, sono state oggetto di ripetute riforme (si allude, in particolare, ai Delitti sessuali²⁹), nell'ottica di una più spiccata efficacia; altre ancora sono state introdotte successivamente (come l'Aborto forzato, le Mutilazioni genitali femminili, gli Atti persecutori).

Anche in relazione a fatti non espressamente né direttamente contemplati da norme *ad hoc*, era (ed è) possibile ricorrere – come anticipato – alla tutela apprestata da disposizioni previgenti alla Convenzione.

Tra gli obblighi di incriminazione contenuti in quest'ultima che il legislatore del 2013 aveva ignorato risultava, tra gli altri, quello relativo al Matrimonio forzato³⁰. La sua

²⁵ FASSIN (2018).

²⁶ In particolare, si sono innalzati i limiti edittali delle pene previste per i delitti di Maltrattamenti contro familiari e conviventi, di Violenza sessuale monosoggettiva e di gruppo, di Atti persecutori; si sono inserite nuove aggravanti (negli artt. 572 c.p., 609 *quater*); si è esteso l'ambito applicativo dell'art. 577, comma 1 n. 1 e, specialmente, comma 2, c.p.; si è reso più severo il regime delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609 *ter* c.p.

²⁷ PADOVANI (2019), p. 51.

²⁸ Favorevole alla previsione di nuove figure di reato (in particolare, quelle di cui agli artt. 558 *bis* e 612 *ter* c.p.), PECORELLA (2019a), p. 1184, atteso che «in molti casi consentono di far comprendere meglio il disvalore di una specifica forma di aggressione, magari già penalmente rilevante ad altro titolo, e di adeguarne il trattamento sanzionatorio». Di contrario avviso, tra gli altri, CAIAZZA (2019), p. 591 ss.

²⁹ V. *retro*, n. 3.

³⁰ Sul tema, tra gli altri, LANZA (2016), p. 294 ss.

punibilità poteva avere infatti quale referente normativo, anzitutto, la figura di Violenza privata (art. 610 c.p.), quando si costringa intenzionalmente «un adulto o un bambino a contrarre matrimonio» (art. 37, comma 1, Conv.); o quella di Tratta di esseri umani (art. 601 c.p.), quando si attiri «intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio» (art. 37, comma 2, Conv.). Inoltre, per punire questa seconda tipologia di condotte si poteva ricorrere ai reati di Induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.); Sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.); Sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.); Sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574 *bis* c.p.); oltre che ai Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), considerata la dimensione prevalentemente familiare della coercizione matrimoniale. Non può tuttavia sottacersi come una tutela così frammentata impedisse di cogliere lo specifico bene giuridico leso dalla costrizione a contrarre matrimonio – o qualsiasi altro vincolo (per esempio, la convivenza *more uxorio*) dal quale derivino obblighi tipici del matrimonio –, vale a dire la libertà di autodeterminarsi nella sfera sentimentale e matrimoniale³¹.

Con il presumibile obiettivo di sintetizzare in un'unica disposizione – anche per una più intensa stigmatizzazione – i diversi aspetti appena tratteggiati, e con il verosimile intento di proiettare nell'opinione pubblica il consueto messaggio simbolico di rassicurazione³², il legislatore del 2019 ha ritenuto – diversamente dal suo predecessore – di dover inserire nel codice penale il delitto di Costrizione o induzione al matrimonio³³. La collocazione sistematica della norma – sia pure coerente con l'assetto codicistico vigente – non valorizza tuttavia l'evidenziata oggettività giuridica specifica connotata in senso personalistico, perpetuando la tutela (obsoleta) di beni superindividuali: la famiglia e, soprattutto, il matrimonio³⁴.

³¹ Al riguardo, PADOVANI (2019), p. 52 ss.; PAVICH (2019a), p. 16 ss.; PEPÈ (2019); SCHIAVO (2019a), p. 65 ss.

³² Di contrario avviso, SCHIAVO (2019a), p. 67, trattandosi, a suo avviso, di un fenomeno che non desta un particolare allarme sociale.

³³ Il nuovo art. 558 *bis* c.p. dispone: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. – La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. – La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. – La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. – Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia». In questo caso – oltretutto, il più frequente – la legge italiana però ben poco potrà, in quanto dovrà soccombere alla supremazia della legge nazionale dei coniugi: PADOVANI (2019), p. 53 ss. Va, infine, evidenziato come la fattispecie non contempra l'induzione al matrimonio mediante inganno, atteso che essa è prevista dall'art. 558, il quale tuttavia continua a ignorare l'ipotesi dell'unione civile, a ben vedere difficilmente rilevante in concreto.

³⁴ Prospetta una diversa collocazione sistematica dell'art. 558 *bis*, tra i delitti contro la libertà morale, PEPÈ (2019). La nuova disposizione tutela infatti la libertà di autodeterminazione della vittima e non l'istituto giuridico del matrimonio o dell'unione civile, nonostante il suo inserimento all'interno del capo dedicato ai «Delitti contro il matrimonio»: così, VALSECCHI (2020), p. 168.

Tra gli obblighi di incriminazione di matrice convenzionale non risulta invece – oltre a quello relativo al “femminicidio”, sul quale ci si soffermerà a breve – quello avente a oggetto la Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (riduttivamente etichettato “*Revenge porn*”), del quale peraltro non si avvertiva un pressante bisogno, eppure assurdo a delitto contro la libertà morale³⁵ ad opera del “Codice rosso”³⁶. La condotta incriminata dalla fattispecie di recente formulazione, chiaramente plurioffensiva – posto che attinge i beni della reputazione, della riservatezza e della dignità – sarebbe stata comunque riconducibile alle figure di Diffamazione, di Atti persecutori (in presenza di reiterazione; peraltro, aggravata ai sensi dell'ultima parte del co. 2 dell'art. 612 *bis*, essendo l'uso dei *social network* la modalità diffusiva oggi più frequente), di Illecito trattamento dei dati personali³⁷, nonché di Interferenze illecite nella vita privata o di Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (quando le immagini o i video fossero stati ottenuti all'insaputa dell'interessato, attraverso l'impiego di strumenti di ripresa visiva o sonora, e a seconda che fossero state effettuate – rispettivamente – all'interno o fuori dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., in presenza o con la partecipazione oppure senza del soggetto attivo³⁸). La formulazione della nuova fattispecie, al di là di un certo impatto descrittivo, rivela

³⁵ Sull'opportunità della collocazione sistematica e per un'esegesi critica della nuova fattispecie, tra gli altri, ROMANO (2020b), p. 105 ss. Condivide la collocazione della nuova norma tra i reati lesivi della libertà morale, altresì PADOVANI (2019), p. 54, secondo il quale l'art. 612 *ter* è destinato a colmare un effettivo vuoto di tutela.

³⁶ Art. 612 *ter* c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. – La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. – La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. – La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. – Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio». Al riguardo, CALETTI (2019a); prima dell'introduzione del nuovo reato nel codice penale, CALETTI (2018b), p. 63 ss.; AMORE(2020).

³⁷ Ci si riferisce all'ipotesi incriminata dall'art. 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (sulla riforma, MANES e MAZZACUVA (2019), p. 171 ss.), che prevede la stessa pena detentiva contemplata dal nuovo art. 612 *ter* (reclusione da uno a sei anni; quest'ultimo commina inoltre, congiuntamente, la multa da 5.000 a 15.000 euro: ciò impedisce il concorso tra le due norme, data la clausola di riserva con cui si apre il delitto di Diffusione illecita: ROMANO (2020b), p. 111. Prima dell'inserimento nel codice penale del nuovo delitto di cui all'art. 612 *ter*, la giurisprudenza aveva ritenuto applicabili, in concorso formale tra loro, alcune delle fattispecie indicate nel testo: paradigmatica in tal senso, Cass., sez. V, 10 luglio 2019, n. 30455, la quale confermava la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di diffamazione aggravata, di atti persecutori e di trattamento illecito di dati personali, per aver postato in rete sette video che ritraevano la vittima in atteggiamenti intimi, e diffuso nel luogo di lavoro biglietti offensivi.

³⁸ Per una puntuale disamina del delitto di Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, anche relativamente ai rapporti con la fattispecie di Interferenze illecite nella vita privata, GULLO (2018), p. 179 ss.

peraltro una insufficiente ponderazione del testo³⁹, anche sotto il profilo della sproporzione in eccesso della risposta sanzionatoria rispetto alla fattispecie base di Atti persecutori.

Quanto, poi, alle altre nuove figure di reato, a opera ancora una volta del c.d. “Codice Rosso” e ancora una volta non contemplate tra gli obblighi convenzionali di incriminazione, ci si può limitare a constatare quanto segue.

Il delitto di Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, tradisce anch'esso un'evidente matrice simbolica, attesa la facilità di disattendere misure di natura non custodiale – come quelle in questione – da parte di soggetti che hanno già manifestato la propria inclinazione all'aggressività e sono spesso incapaci di mantenere le distanze dalla persona precedentemente offesa⁴⁰. Appare talmente debole la speranza di un adeguamento agli obblighi e ai divieti richiamati dall'art. 387 *bis* da parte di chi vi è legalmente sottoposto – per aver già commesso condotte più severamente incriminate e talvolta determinato a ripeterle –, che l'art. 282 *bis*, comma 6, c.p.p. consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni attraverso l'uso di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici – sempre che la polizia giudiziaria ne abbia disponibilità –, secondo il disposto dell'art. 275 *bis* c.p.p.

L'ultima figura di nuovo conio consiste nella Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, che replica l'esatto contenuto della (ora abrogata⁴¹) circostanza aggravante del delitto di lesioni personali dolose. L'autonomia della condotta – sollecitata da fatti di cronaca particolarmente gravi, maturati nel contesto di situazioni persecutorie aventi come vittime prevalentemente donne⁴² – è finalizzata, come si sa, a scongiurare il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti: risultato, questo, perseguibile peraltro anche solo mediante la sottrazione espressa, per via legislativa, al giudizio in questione (c.d. blindatura). È pur vero tuttavia che la trasformazione del fatto da circostanza in reato ha determinato altresì

³⁹ Del resto, la nuova fattispecie non risultava nell'originaria versione del disegno di legge presentato dal Governo. Solo ai primi di aprile 2019 è stato approvato l'emendamento relativo all'introduzione del delitto in parola. La causa delle diverse fragilità proiettate dall'art. 612 *ter* viene, a monte, ravvisata nella «mancata “precomprensione” sul piano criminologico del fenomeno disciplinato» da CALETTI (2019a), p. 2. Critico sulla formulazione della disposizione anche VALSECCHI (2020), p. 169 ss.; PADOVANI (2019), p. 54 ss.; AMORE (2020), p. 29 ss.

⁴⁰ Secondo PADOVANI (2019), p. 52, la nuova incriminazione inibirebbe di fatto l'applicazione dei rimedi endoprocessuali previsti dagli artt. 276 e 299, comma 4, c.p.p. Non esclude, al contrario, che la nuova fattispecie possa produrre effetti rilevanti, ROMANO (2020a), p. 53 ss.

⁴¹ Critico, al riguardo, PADOVANI (2019), p. 55, in quanto l'abrogazione in parola rende inapplicabile l'aggravante alle lesioni gravissime colpose.

⁴² La cronaca riferisce di uomini che subiscono la condotta incriminata (la vicenda nota più recente, avvenuta a Milano il 5 gennaio 2020, racconta l'aggressione di un ragazzo con l'acido, da parte di una donna respinta). Essi, peraltro, sono anche vittime, sia pure in occasioni più rare, di «efferatezze non dissimili da quella isolata nell'articolo 583 *quinqüies*» (evirazione o castrazione), riconducibili all'ipotesi circostanziata di cui all'art. 583, comma 2, n. 3, c.p.: la minore frequenza di eventi simili non giustifica la discriminazione: così, PADOVANI (2019), p. 55.

l'inasprimento dei limiti edittali⁴³, nonché l'inserimento tra i reati “ostativi” alla concessione dei benefici penitenziari e tra quelli per i quali è previsto il trattamento psicologico, ai sensi dell'art. 13-*bis* ord. penit., e la possibilità di accedere a percorsi di reinserimento specifici⁴⁴.

Tornando ai precetti convenzionali, una considerazione a parte merita la richiesta di incriminazione della Violenza psicologica (art. 33 Conv.) – che solitamente precede quella fisica –, in relazione alla quale il raffronto tra la disposizione convenzionale e la disciplina interna denota qualche profilo di criticità. La prima infatti descrive «un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce». Al riguardo, il delitto di Violenza privata (art. 610 c.p.) – pur tutelando la libertà morale – non può, in effetti, ritenersi strumento adeguato di protezione dell'integrità psichica, per diversi motivi.

Anzitutto, la limitazione della libertà di autodeterminazione (e solo di questa) non passa, ai sensi dell'art. 610, da una «seria compromissione dell'integrità psicologica» (l'evento costitutivo della Violenza privata è unicamente quello della costrizione di altri «a fare, tollerare od omettere qualcosa»).

Inoltre, il dolo della Violenza privata è generico, mentre la Violenza psicologica richiede la mera proiezione finalistica, ossia un dolo specifico.

A questo punto non può negarsi come l'integrità psichica sia stata e resti un'entità estranea al nostro sistema penale. Dopo la declaratoria di incostituzionalità del delitto di Plagio (art. 603 c.p.) – dovuta alla non verificabilità empirica del fatto incriminato –⁴⁵, l'integrità psichica trova, oltre a una difesa “indiretta” (principalmente attraverso le fattispecie poste a protezione della libertà personale, del patrimonio e della famiglia)⁴⁶, una protezione “diretta” in virtù delle figure aventi a oggetto la libertà morale.

Si tratta, tuttavia, di una tutela circoscritta e insufficiente. La libertà morale presenta una limitata capacità classificatoria, in quanto inidonea ad abbracciare ogni processo psichico passibile di aggressione⁴⁷.

Nonostante l'indubbia lacuna di tutela rispetto all'obbligo di incriminazione previsto in materia dalla Convenzione di Istanbul, è da condividere la scelta astensionistica compiuta dal legislatore nazionale – tanto nel 2013, quanto nel 2019 –, peraltro pressato dalle insistenti richieste di incremento di protezione provenienti dall'opinione pubblica, dominata da paura e insicurezza; o, più semplicemente, dalla paura dell'insicurezza. A beneficio dell'inerzia legislativa nel caso in questione, non va dimenticato il carattere frammentario e sussidiario del diritto penale, che in virtù di ciò non può e non deve occuparsi di tutto. Ed ancora: esso esprime una oggettiva difficoltà di impiego proprio in relazione ai “fatti psichici” – settore caratterizzato da un alto tasso

⁴³ La reclusione, prima da sei a dodici anni, è ora compresa tra otto e quattordici anni; inoltre, se in occasione del reato in questione si commette anche l'omicidio della vittima, la pena è l'ergastolo.

⁴⁴ Al riguardo, SCHIAVO (2020b), p. 132 ss. Sulla nuova figura di reato, altresì, PAVICH, (2019b), p. 23 ss.; CISTERNA (2019), p. 81 ss.

⁴⁵ Corte cost., sent. 9 aprile-8 giugno 1981, n. 96, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1981, 3, p. 1147 ss.

⁴⁶ In argomento, volendo, T. VITARELLI (2013), p. 127 ss.

⁴⁷ Di estremo interesse in proposito la riflessione di NISCO (2012).

di problematicità, atteso che tali fenomeni sono causati con modalità spesso “invisibili” e presentano una componente, l'esperienza soggettiva, non empiricamente afferrabile, né documentabile –. E, come osservava Feuerbach, «ciò che nessun giudice può provare non può neppure essere oggetto della legge»⁴⁸.

4.2. Il potenziamento dei livelli sanzionatori mediante le circostanze aggravanti.

Il legislatore italiano del 2013 ha riscontrato le maggiori – ma quantitativamente non numerose – criticità del sistema nell'ambito delle circostanze aggravanti imposte dall'art. 46 Conv., e ha provveduto a colmare i vuoti normativi.

Non va tuttavia sottaciuto come la presenza di circostanze aggravanti, lungi dal garantire l'effettività dell'inasprimento sanzionatorio, amplia considerevolmente la discrezionalità giudiziale, a causa del c.d. giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.⁴⁹.

La riforma, inoltre, è incorsa talvolta – come vedremo – in grossolane duplicazioni⁵⁰, non rimosse dal c.d. “Codice Rosso”.

Sono essenzialmente tre i profili meritevoli di attenzione.

Anzitutto, la previsione della “relazione affettiva”⁵¹ tra agente e vittima è diventata aggravante della Violenza sessuale, a prescindere dal vincolo matrimoniale – attuale o pregresso – e dalla convivenza (art. 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater*⁵²) e, nel 2019, anche del nuovo reato di “Revenge porn” (art. 612 *ter*, comma 3); riguardo, poi, agli Atti

⁴⁸ Questa nota e opportuna constatazione, destinata ai reati contro la fede vigenti a quel tempo, fu ripresa dalla Corte costituzionale nel 1981 nella citata sentenza n. 86 sul plagio, proprio per richiamare la necessità di un agevole accertamento empirico in sede processuale dei concetti utilizzati dalle norme penali.

⁴⁹ MACRÌ (2014), p. 12 ss. Al riguardo, il c.d. “Codice Rosso” ha cercato di porre rimedio, limitando gli effetti del giudizio di bilanciamento nel caso previsto dall'art. 577 c.p. Ed invero, un nuovo ultimo comma di questo articolo dispone che «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma [ossia relative a contesti familiari o affettivi], non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

⁵⁰ Per un quadro articolato delle novità normative sul punto, tra gli altri, MACRÌ (2014), p. 14 ss.; PITTARO (2014), p. 716 ss.; da ultimo, VITARELLI e LA ROSA (2019), p. 6 ss.

⁵¹ Benché sia innegabile come l'espressione “relazione affettiva” sfugga ad una definizione tassativa – connotandosi più per la portata evocativa, che per il significato tecnico, specie quando riferita ad una relazione priva di convivenza –, non si ravvisano locuzioni di significato analogo che siano dotate di maggiore precisione. Per una conferma, MACRÌ (2014), p.17; PITTARO (2014), p. 719. Al riguardo vanno, del resto, ricordate le fondamentali osservazioni di BRICOLA (1964), p. 1051 ss., secondo il quale, anzitutto, «la funzione cui sono destinate le circostanze verrebbe in gran parte neutralizzata da un sistema positivo orientato verso una rigorosa tipicizzazione e un assoluto legalismo». Inoltre – continua l'A. – «le esigenze politiche di cui il principio di legalità è espressione sono sempre state avvertite soprattutto in rapporto agli elementi costitutivi della responsabilità penale, ossia sul terreno della differenziazione della sfera del lecito da quella dell'illecito penale». Egli conclude osservando: «il diritto positivo non offre alcun aggancio testuale che confermi l'assunto della *tipicità* a connotato essenziale delle circostanze del reato».

⁵² La ragione dell'incremento sanzionatorio nelle ipotesi indicate va ravvisata – secondo PITTARO (2014), p. 719 – nella maggiore insidiosità della violenza sessuale commessa dal partner attuale o *ex* e dalla speculare minore capacità di difesa della vittima.

persecutori – per i quali l'incremento sanzionatorio era già contemplato –, se ne è opportunamente estesa la rilevanza ai rapporti affettivi in atto (oltre che a quelli conclusi: art. 612 *bis*, comma 2⁵³).

Del resto, è difficilmente contestabile – per quanto singolare paradosso – come la relazione affettiva rappresenti terreno privilegiato della violenza di genere nelle sue varie manifestazioni⁵⁴. E invero, le componenti emotive connesse ai rapporti sentimentali possono determinare percezioni distorte della realtà – come, ad esempio, la convinzione di essere vittime di un tradimento; o di aver perso il controllo sul *partner*, diventato oggetto di manipolazione da parte di familiari o amici –, che, nei soggetti inclini alla perdita dei freni inibitori, si trasformano agevolmente in spinte criminogene⁵⁵.

Con l'aggravante in parola, oltretutto, viene finalmente sancita la natura incoercibile delle prestazioni sessuali tra coniugi e il maggiore disvalore della violenza sessuale commessa in questo ambito, archiviando l'aberrante orientamento – anche della giurisprudenza di legittimità, protrattosi fino agli anni Settanta – secondo cui nel matrimonio avrebbe trovato origine l'obbligo di un coniuge alla prestazione sessuale voluta dall'altro, persino se con modalità aggressive⁵⁶.

Altra novità significativa in materia di circostanze – da ascrivere alla legge n. 119/2013 – è espressa dalla “violenza assistita” (art. 61, n. 11 *quinquies*), il cui raggio di applicazione, come corretto dalla legge n. 69/2019, si estende a tutti (e soltanto) i delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale⁵⁷. Alla “violenza assistita” – riferita al fatto commesso in presenza di un minore, ragionevolmente anche in caso di semplice percepibilità⁵⁸, in quanto forma di maltrattamento psicologico⁵⁹ – la

⁵³ Irragionevole, infatti, la precedente limitazione. Oltretutto, i coniugi separati “di fatto” e le parti di una relazione affettiva in corso sono i più frequenti protagonisti delle vicende persecutorie.

⁵⁴ Da un'indagine statistica pubblicata nel 2007 su www.istat.it risulta che circa il 70% delle violenze sessuali si realizzano ai danni del partner, attuale o pregresso: riferimenti in MACRÌ (2014), p. 16 nt. 21.

⁵⁵ BASILE (2013b), p. 3.

⁵⁶ Sul punto, MACRÌ (2014), p. 15 ss.

⁵⁷ Anomalo l'inserimento tra le aggravanti “comuni” di una circostanza applicabile soltanto a un novero delimitato di reati.

⁵⁸ Si allude al minore che, per la sua tenera età, non sia in grado di comprendere il significato della violenza alla quale assiste. Al riguardo, presagisce contrasti interpretativi, PITTARO (2014), p. 717.

⁵⁹ Con «ricadute, a livello emotivo, cognitivo, fisico e relazionale potenzialmente molto dannose per il minore»: MACRÌ (2014), p. 14 e, *ivi*, nt. 13. In argomento, da ultimo, SQUILLACI (2019), p. 39 ss. A proposito dell'estensione applicativa dell'aggravante e della sua ragione giustificativa, Cass., sez. I, 2 marzo 2017, n. 12328, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 maggio 2017, con nota di CHIBELLI (2017). In effetti, prima della legge n. 119/2013, la giurisprudenza – limitatamente al reato di maltrattamenti in famiglia – aveva già attribuito rilevanza alla circostanza che il minore avesse semplicemente assistito – senza subirla – alla violenza fisica esercitata su un familiare, ritenendolo vittima dei maltrattamenti, sia pure dal punto di vista psichico, atteso che il clima di violenza instaurato nel contesto familiare non consente al minore una crescita serena: così, Cass., sez. V, 22.10.2010, n. 41142, in *Cassazione penale*, 2012, p. 1012. Sul punto, PITTARO (2014), p. 716 ss., precisa che, per potersi configurare l'aggravante della “violenza assistita” in riferimento a un reato necessariamente abituale qual è il delitto di Maltrattamenti, occorre aver riguardo non al singolo episodio ma alla fattispecie complessivamente considerata. L'A., inoltre, ritiene – condivisibilmente – che il minore testimone della violenza è meritevole di tutela anche se estraneo al nucleo familiare – non così nell'ipotesi

norma equipara la “violenza subita” sia dal minore che da una persona in stato di gravidanza. L'aggravante in ipotesi di violenza “assistita” o “subita” da questa tipologia di vittime in occasione del delitto di Maltrattamenti è stata estrapolata dall'art. 61, n. 11 *quinquies*, a opera del c.d. “Codice Rosso”, e inserita in un nuovo comma 2 dell'art. 572 c.p., con aumento di pena superiore a quello contemplato dalla corrispondente circostanza “comune”⁶⁰. L'inasprimento sanzionatorio derivante dalla violenza “subita”, oltre a rivelarsi una duplicazione di quello previsto – in una prospettiva generale – in caso di “minorata difesa” (art. 61, n. 5)⁶¹, manca di coordinamento con aggravanti speciali parimenti incentrate sul danno arrecato a minori o a persona in stato di gravidanza⁶². In riferimento al delitto di Maltrattamenti, conviene altresì rammentare che la legge 1 ottobre 2012, n. 172 – sollecitata dalla c.d. Convenzione di Lanzarote⁶³ – ha previsto l'ergastolo quale aggravante dell'omicidio doloso commesso in occasione di Maltrattamenti contro familiari e conviventi o di diversi delitti sessuali (art. 576, n. 5, c.p.), aventi cioè come vittime d'elezione, oltre ai minori, le donne.

Infine, va ricordata l'introduzione della circostanza aggravante speciale degli Atti persecutori, consistente nel commettere il fatto «attraverso strumenti informatici o telematici» (c.d. aggravante *social*: art. 612 *bis*, comma 2, c.p.). A prima vista, questa modalità in sé considerata non sembra giustificare un trattamento più sfavorevole per il reo, atteso che le molestie veicolate attraverso internet, in quanto de-materializzate, dovrebbero risultare meno ansiogene e vessatorie di quelle compiute con la presenza fisica o con atti comunque tangibili. Non è tuttavia da escludere che il mezzo virtuale –

di “violenza subita” –, alla luce sia del dato letterale della disposizione, sia della *ratio* giustificativa, ossia il concreto pericolo che assistere alla condotta violenta comprometta il sano sviluppo psichico del soggetto (p. 719).

⁶⁰ L'aggravante speciale in questione si applica ora anche al caso in cui il fatto sia «commesso in presenza o in danno [...] di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi».

⁶¹ MACRÌ (2014), p. 14, attribuisce all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11 *quinquies*, lo scopo di rafforzare ulteriormente e in termini più espliciti rispetto alla “minorata difesa” la tutela dei soggetti particolarmente deboli (e, prima della soppressione del richiamo ai Maltrattamenti, spesso vittime di delitti che maturano tra le mura domestiche: ciò può valere adesso in riferimento al nuovo comma 2 dell'art. 572). Lo stesso A., tuttavia, riconosce alla previsione in parola l'essenza di un rafforzamento simbolico in relazione al genere femminile. Conformemente, BERTOLINO (2015a), p. 1723. Entrambi gli AA. ravvisano comunque un profilo vantaggioso dell'aggravante nel sotteso invito rivolto all'organo giudicante di usare particolare rigore nell'applicarla, evitando cioè facili bilanciamenti con eventuali attenuanti.

⁶² Si allude: alle Mutilazioni dei genitali femminili commesse su minore (art. 583 *bis*, comma 3); al Sequestro di persona, che differenzia gli aumenti sanzionatori a seconda che la vittima sia minore degli anni diciotto o quattordici (art. 605, comma 3); alla Violenza sessuale commessa su un infraquattordicenne (art. 609 *ter*, comma 1), o da un soggetto qualificato su un infradiciottenne (comma 5), o nei confronti di una donna in stato di gravidanza (comma 5 *ter*); alla Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter*, comma 4). Accantonata l'amara consapevolezza di un approccio legislativo connotato da una buona dose di superficialità, la soluzione del problema può trovarsi – secondo PITTARO (2014), p. 717 – nel principio di specialità, ai sensi dell'art. 15 c.p.

⁶³ Si tratta, più precisamente, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, entrata in vigore l'1 luglio 2010. Un quadro d'insieme in BERTOLINO (2014b).

divenuto peraltro la modalità più frequente⁶⁴ – assuma connotazioni di significativa gravità: quando, per esempio, venga utilizzato per raggiungere non solo la vittima ma altresì un numero più ampio di destinatari (si pensi all'inoltro di messaggi su *mailing list*, *chat* e così via, o alla pubblicazione di foto, video o comunicazioni sui c.d. *social network*) e i contenuti diffusi siano di natura strettamente privata e riservata o lesivi della reputazione del soggetto passivo. È facilmente intuibile come in tal modo possano amplificarsi in quest'ultimo le reazioni di “panico” (oltre che di mortificazione) di solito provocate dalla tradizionale condotta persecutoria⁶⁵.

Allo scopo di tutelare (anche) la libertà morale della persona, nell'ambito specifico della sfera sessuale, il “Codice Rosso” ha previsto la medesima aggravante per il nuovo delitto di “*Revenge porn*” (art. 612 *ter*, comma 3)⁶⁶.

5. L'irrilevanza dei fattori culturali.

A fronte del perdurare di alti tassi di discriminazione nei confronti delle donne – sia pure più spiccata in certe aree geografiche –, notoriamente causa di violenza di genere e domestica⁶⁷, la Convenzione di Istanbul ha opportunamente negato valore scriminante a ragioni di ordine culturale che abbiano determinato l'atto di violenza. Più precisamente, si è decretato che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, le tradizioni o il c.d. onore non elidono la natura illecita di queste aggressioni (art. 42).

Il rilievo della posizione assunta dalla Convenzione si misura, tra l'altro, con la circostanza che le vittime dei c.d. reati culturalmente motivati⁶⁸ sono «ancora più esposte a causa di un codice familiare che sembra consentire il non rispetto di diritti personali fondamentali delle donne e dei minori»⁶⁹. In relazione ad essi si impone la ricerca di un (non facile) punto di equilibrio tra le particolari condizioni culturali del soggetto attivo e la (prevalente) necessità di protezione di diritti umani fondamentali e non negoziabili, oltre che di rispetto dei principi di uguaglianza e di determinatezza⁷⁰.

⁶⁴ Osserva CINGARI (2019), p. 107, come «accanto ai “tradizionali” pedinamenti o invio di missive cartacee, le condotte persecutorie si realizzano oggi attraverso strumenti di localizzazione a distanza oppure attraverso sms inviati da cellulari oppure attraverso l'uso dei social network».

⁶⁵ In casi del genere il delitto di Atti persecutori potrebbe concorrere con quello di Diffamazione a mezzo stampa, e, se la condotta avesse ad oggetto – come solitamente accade – immagini sessualmente connotate, allo *stalker* sarebbe contestabile anche il nuovo delitto di cui all'art. 612 *ter* (c.d. “*Revenge porn*”).

⁶⁶ La previsione dell'aggravante del mezzo telematico risulta paradossale – secondo AMORE (2020), p. 32 ss. –, considerato che il fenomeno è diventato penalmente rilevante specie a seguito della sua “cibernetizzazione”.

⁶⁷ PECORELLA (2019a), p. 1181.

⁶⁸ Sul tema, BASILE (2010d); BERNARDI (2010); RISICATO e LA ROSA (2009).

⁶⁹ BERTOLINO (2015a), p. 1726. Non sono disponibili al momento dati statistici sulla diffusione dei c.d. reati culturalmente motivati, verosimilmente connotati da una consistente cifra nera attribuibile alla scarsa propensione delle vittime alla denuncia, proprio a causa del contesto socio-culturale in cui maturano i fatti violenti.

⁷⁰ Un'efficace sintesi degli orientamenti “multiculturalisti” e “assimilazionisti” in GENTILE (2009), p. 430 ss.

Il legislatore italiano – come in precedenza evidenziato – si era già mostrato sensibile alle esigenze che sarebbero in seguito emerse dall'art. 42 Conv., sia eliminando dal sistema penale o riformando i reati espressione di orientamenti sessisti; sia introducendovi il delitto di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – benché finora con portata meramente simbolica⁷¹ –: fattispecie, questa, incriminatrice di condotte lesive dell'integrità fisica e della dignità della donna per ragioni culturali e religiose ben distanti dalla visione di civiltà giuridica prevalente nel nostro Paese⁷². Nella stessa prospettiva si colloca, infine, la previsione del nuovo delitto di Costrizione o induzione al matrimonio, attesa la sua frequente matrice estera.

6. Le indicazioni convenzionali relative al regime di procedibilità.

La Convenzione di Istanbul ha prescritto alla Parti contraenti la procedibilità d'ufficio in relazione ad alcuni dei comportamenti contemplati dagli obblighi di incriminazione⁷³, al fine di evitare che per essi le indagini e i procedimenti penali «dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia» (art. 55, comma 1).

Questa prescrizione – nonostante lo Stato italiano, ratificando la Convenzione, abbia assunto un preciso obbligo in proposito – non ha avuto seguito nell'attività legislativa successiva, con riguardo tanto alle ipotesi espressamente indicate, quanto a quelle ignorate ma connotate da identità di *ratio* (si allude, rispettivamente, ai delitti di Violenza sessuale, prevalentemente perseguibili a querela, e a quello di Atti

⁷¹ Ed invero, è un dato acquisito l'assenza di applicazioni giurisprudenziali del reato previsto dall'art. 583 *bis* c.p. (con l'unica eccezione – per quanto sia dato sapere – del caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Verona e conclusosi con sentenza di condanna il 14 aprile 2010, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, 2, p. 838 ss., con nota di PECORELLA (2011c), p. 853 ss.; poi riformata da Corte Ap. Venezia, 21 febbraio 2013, *Diritto penale contemporaneo*, 23 luglio 2013, con nota di BASILE (2013c). Sulla possibilità che questo dato dipenda dalla capacità generalpreventiva della severità della norma sembra lecito dubitare, considerato come «la repressione penale – anche se formalmente irrinunciabile – sia di per sé poco operante al fine di sradicare costumi e tradizioni e [come] la pratica della circoncisione femminile sia radicata nei costumi di tante popolazioni»: così, condivisibilmente, il Comitato nazionale per la bioetica, Parere del 25 settembre 1998 su «Circoncisione: profili bioetici», in *bioetica.governo.it*, p. 2. In definitiva, sembra ottimistico, se non illusorio, ritenere che l'inesistenza di casi di MGF dipenda dalla compiuta effettività della norma incriminatrice. Pare maggiormente realistico supporre che ciò sia piuttosto da attribuire alla ulteriore sommersione del fenomeno, probabilmente dovuta al timore del trattamento sanzionatorio molto più severo rispetto a quello delle lesioni personali, applicabile prima dell'inserimento nel c.p. dell'art. 583 *bis*.

⁷² Al riguardo, VITARELLI e LA ROSA (2019), p. 9, e autori *ivi* citati.

⁷³ Più precisamente: per le condotte di Violenza fisica, Violenza sessuale, Matrimonio forzato, Mutilazioni genitali femminili, Aborto e Sterilizzazione forzati.

persecutori⁷⁴). Il c.d. “Codice Rosso” è intervenuto unicamente sui termini della querela per la vittima di violenza sessuale, estendendoli da sei a dodici mesi⁷⁵.

È pur vero, tuttavia, come, specie in certi casi, sia tutt'altro che agevole la scelta del regime di procedibilità, evocando esso opposte esigenze, nessuna trascurabile ma di difficile armonizzazione⁷⁶. E invero, a fronte della libertà di autodeterminazione espressa dalla (presentazione e dalla revoca della) querela – che sarebbe improponibile sacrificare a beneficio di istanze punitive e/o securitarie – si collocano gli indubbi vantaggi della procedibilità d'ufficio. Non sempre infatti la titolarità del diritto di querela sottende un'autentica libertà di scelta della donna: pressioni e condizionamenti esterni hanno gioco facile sulla volontà di una vittima estremamente vulnerabile di ricorrere o rinunciare all'intervento della giustizia penale. In altri termini, non sembra azzardato pensare che l'opzione legislativa a favore della procedibilità a querela possa tradursi nel riconoscimento di una libertà fittizia, la quale a ben vedere non farebbe altro che celare un disinteresse per le vittime in parola e scaricare sulle stesse le conseguenze della mancata tutela⁷⁷. Disinteresse che anche le donne offese spesso manifestano verso l'esito del procedimento, come desumibile dall'elevato numero di archiviazioni e di provvedimenti diversi da una sentenza di condanna, da ascrivere alla scarsa collaborazione della vittima con l'autorità giudiziaria⁷⁸.

⁷⁴ La legge n. 119/2013 ha in effetti equiparato il regime di procedibilità tra le figure citate nel testo, ma soltanto introducendo per gli Atti persecutori la irrevocabilità della querela – come già per i Delitti sessuali –, sia pure esclusivamente quando il reato sia stato commesso con minacce reiterate e connotate dai modi indicati dall'art. 612, secondo comma, c.p., che richiama l'art. 339 c.p., vale a dire – ai sensi verosimilmente del solo primo comma – con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Per gli altri casi, la legge in parola ha concesso la revocabilità della querela in sede processuale, in modo che il giudice possa vagliarne la spontaneità. La possibilità di rimettere la querela sembra invece preclusa – stando alla lettera dell'art. 612 *bis*, comma 4 – in fase di indagini preliminari e, a maggior ragione, dinanzi alla polizia giudiziaria: alla stessa conclusione perviene PITTARO (2014), p. 721. Osserva, tuttavia, VENTUROLI (2015b), p. 166, come la soluzione accolta, oltre a porsi in deroga all'art. 152 c.p. – che ammette anche la revoca extraprocessuale della querela –, sembri ignorare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. si considera processuale anche la remissione resa alla polizia giudiziaria o mediante procuratore speciale.

⁷⁵ L'intento sotteso alla dilatazione del termine sembrerebbe quello di offrire alla vittima un più ampio margine di elaborazione del trauma subito, per favorire la disponibilità alla presentazione della querela: sul punto, RUSSO (2020), p. 8.

⁷⁶ Sul punto, PECORELLA (2015b).

⁷⁷ Per queste condivisibili considerazioni, PECORELLA (2015b), p. 3 ss., la quale evidenzia come il risaputo contesto di minaccia e sopraffazione in cui solitamente versano le vittime di violenza di genere spesso scoraggi le denunce o incoraggi il relativo ritiro.

⁷⁸ Così, PECORELLA (2015b), p. 1186. L'A. inoltre attribuisce importanza decisiva alla formazione dei magistrati e della polizia giudiziaria, in quanto consentirebbe loro di acquisire una migliore conoscenza della violenza di genere e delle sue implicazioni, «che potrebbe servire anche a scongiurare quella tendenza ad assecondare il sopravvenuto 'disinteresse' della donna per le sorti del procedimento, pur in presenza di reati procedibili d'ufficio, come quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi».

7. La mancata incriminazione del “femminicidio”: due occasioni perdute?

Resta ancora qualcosa da dire sulla sorte realmente toccata al tanto invocato “femminicidio”⁷⁹ – dagli organi di informazione e dal mondo politico esibito con enfasi propagandistica come obiettivo conseguito –, espressione che rappresenta la più frequente, sgradevole e ingannevole denominazione⁸⁰ attribuita alla legge n. 119/2013, con evidente intento di manipolazione mediatica⁸¹. E invero, tale provvedimento, pur contenendo, tra le altre, disposizioni destinate al contrasto della violenza di genere, non dedica alcun precetto al c.d. femminicidio.

Anzitutto preme sottolineare che la Convenzione di Istanbul non annovera quest'ultimo tra gli obblighi di incriminazione, né tra quelli di previsione di circostanze aggravanti (più precisamente, in riferimento all'omicidio se vittima fosse una donna). Inoltre, al silenzio della Convenzione ha fatto seguito per ben due volte – nel 2013 e nel 2019 – il silenzio del legislatore interno. Ciò si spiega principalmente avuto riguardo al fatto che non esiste alcun vuoto di tutela⁸².

Ricapitolando in un quadro sinottico i tratti essenziali della questione “femminicidio”, ecco i punti da tener presente in questa sede.

In primo luogo, il delitto di omicidio, se applicato senza scadere in disequaglianze di fatto – sulla scorta di una deprecabile mescolanza di giudizi e pregiudizi, sterilizzatrice di legittime istanze repressive –, può ritenersi adeguato a soddisfare le esigenze di protezione e di giustizia⁸³.

Peraltro, il sistema penale contempla, sotto forma di aggravanti, una ampia gamma di situazioni – di frequente integrazione – che consentono di elevare

⁷⁹ Sottolinea, condivisibilmente, PULITANÒ (2010d), p. 49, come la sicurezza dei diritti sia un problema non solo giuridico, ma anche fattuale. «Ed è in problemi di fatto irrisolti (non compiutamente risolti) che ha radice la pericolosa tentazione di identificare la sicurezza con *più penale*: un tratto ricorrente di atteggiamenti sociali diffusi, che sta alla base di politiche del diritto di segno autoritario, o meno scrupoloso nel rispetto dei diritti umani».

⁸⁰ Espressione oltretutto indeterminata sul piano linguistico, come ben evidenziato da TRAPPELLA (2017), p. 21 ss.

⁸¹ L'«immagine del reato, della pena e in generale della giustizia penale che si delinea nel cittadino comune e dunque nella collettività passa oggi più che mai attraverso il filtro selettivo dei mass media e di coloro che in essi operano»: M. BERTOLINO, *Privato e pubblico*, cit., 1071. Spesso ciò si traduce in una deformazione della realtà; «ma questo è un assunto immanente al sistema mediatico, che non si può avere la pretesa di modificare, e va pertanto accettato come un assioma»: PALIERO (2006b), p. 471.

⁸² Favorevole invece all'inserimento nel codice penale della figura di “Femicidio” (in un nuovo art. 575 bis), da ultimo, MASSI (2018), p. 25 ss., che incrimini con una pena più grave di quella prevista per l'omicidio «L'uomo che cagioni la morte di una donna, come espressione della sua volontà di assoggettamento, manifestata attraverso abusi nella relazione di coppia o comunque mediante atti di sfruttamento della condizione di vulnerabilità fisica, psichica o economica della medesima nella dinamica di detta relazione, ovvero la uccida reagendo alla sua volontà di emancipazione».

⁸³ L'inutilità di una fattispecie di “femminicidio” è del resto confermata dall'esperienza maturata negli ordinamenti – per lo più sudamericani – in cui, al contrario, si è optato per l'incriminazione *ad hoc*. In Cile, ad esempio, l'art. 390 c.p. – modificato nel 2010 ad opera della l. n. 20.480, dedicato all'incriminazione del “Femicidio” – esprime una valenza essenzialmente simbolica e circoscritta alle relazioni familiari. Al riguardo, CORN (2013b); CORN (2017a).

sensibilmente la risposta sanzionatoria del delitto di Omicidio: quando il fatto sia stato commesso per “motivi abietti e futili”; con “premeditazione”; con “crudeltà e sevizie”; nell'ambito di “rapporti di coniugio o di parentela”; dall'autore di atti persecutori nei confronti della stessa persona successivamente uccisa.

E non basta. Il disposto dell'art. 576, n. 5, c.p. – come modificato dalla l. n. 172/2012 – contempla diverse ipotesi aggravate di Omicidio, di fatto connesse spesso a condotte di violenza con vittima debole, cui si applica la pena dell'ergastolo, oltretutto non più vanificabile attraverso il ricorso al rito abbreviato, data l'esclusione dall'accesso a quest'ultimo dei delitti da ergastolo⁸⁴. In particolare, se l'omicidio è commesso in occasione della realizzazione dei delitti di: Maltrattamenti verso familiari o conviventi; Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; Prostituzione minorile o Pornografia minorile; Violenza sessuale, Atti sessuali con minorenni o Violenza sessuale di gruppo.

Un'ulteriore ragione di condivisione della scelta ‘astensionistica’ compiuta dal legislatore interno risiede nel timore che la previsione di delitti declinati al femminile sul versante della vittima – oltre a restare inapplicabile quando l'evento colpisca il soggetto debole di una coppia omosessuale, con evidenti effetti discriminatori⁸⁵ – finisca col veicolare l'immagine della donna vittima per definizione⁸⁶. In altri termini, una figura di “femminicidio” non farebbe che consacrare, con inevitabile eterogenesi dei fini, le disuguaglianze tra i generi, che la Convenzione di Istanbul mira proprio a eliminare⁸⁷.

È pertanto un bene che le norme incriminatrici restino “asessuate”, che esprimano un modello paritario, senza tener conto del sesso di chi agisce o di chi subisce⁸⁸ – a meno che, come già evidenziato, ciò non sia imposto da ragioni ontologiche, ossia laddove ricorrano specifiche e circoscritte condizioni di vulnerabilità della vittima –. Diversamente, oltretutto, il maggior disvalore di un fatto illecito fondato esclusivamente sul genere del soggetto passivo si porrebbe in palese frizione col principio espresso dall'art. 3 Cost.⁸⁹.

Sarebbe, infine, inutile – per un verso – ed eccessivo – per un altro – incriminare con una disposizione *ad hoc* il “femminicidio” se – accogliendone la definizione originaria, fornita dalla sociologa statunitense Diana Russell⁹⁰ – essa venisse applicata alla «uccisione di una donna per il solo fatto di essere donna»: si tratta di una circostanza

⁸⁴ Così ha disposto la legge 12 aprile 2019, n. 33, chiaramente sollecitata da una pressante istanza retributiva.

⁸⁵ In proposito, MERLI (2015), p. 32 ss.

⁸⁶ In una prospettiva di uguaglianza e parità, in cui le donne «rifiutano regole protezionistiche, la lotta per porre fine alla violenza maschile sulla donna è incompatibile con l'idea di un diritto penale al femminile, di un “regime” speciale di protezione penale delle vittime in ragione del genere al quale appartengono, accusato di perpetuare una visione convenzionale del femminile e del maschile, cioè affine agli stereotipi e ai codici tradizionali»: così, efficacemente, MERLI (2015), p. 52.

⁸⁷ Di diverso avviso, PECORELLA (2019a), p. 1184 ss.

⁸⁸ Criticabile la tendenza alla personalizzazione delle norme incriminatrici a seconda delle «caratteristiche personologiche dei soggetti passivi», «in contrapposizione alla tipica *spersonalizzazione passiva* delle norme incriminatrici del diritto penale *classico*»: così, VENTUROLI (2018a), p. 6 e *ivi* nt. 19.

⁸⁹ Sul punto, PITTARO (2014), p. 725; BONINI (2014), p. 693 ss.; BERTOLINO (2015a), p. 1740; GUERRA (2015), p. 2118; PADOVANI (2019), p. 51 ss.

⁹⁰ RADFORD e RUSSELL (1992), p. 13 ss.

priva di un effettivo substrato criminologico, oltre che riscontrabile unicamente nel misogino. Le vicende di “femminicidio” conosciute attraverso la cronaca raccontano invece di donne vittime in quanto parti deboli di rapporti deteriorati, connotati da una affettività disturbata a causa della trasformazione di pulsioni e desideri in un sistema di umiliazioni e sopraffazioni. Un genere di situazioni non sintetizzabili all'interno di concetti penalistici, resistenti cioè alla traduzione in una norma penale precisa e determinata, in linea col principio di legalità. Quest'ultimo, tra l'altro, risulta in parte già eluso dalle espressioni introdotte nel tessuto normativo specifico durante l'ultimo decennio, più idonee a evocare atmosfere che a descrivere fatti, ma – come già osservato – non sostituibili con concetti maggiormente determinati: si allude alle locuzioni di “persona comunque convivente” (art. 572 c.p.) e di “relazione affettiva”⁹¹ (artt. 609 *ter*, n. 5 *quater*, e 612 *bis* c.p.), funzionali al carattere vittimo-centrico delle fattispecie⁹².

8. Quali margini per un'ulteriore e più efficace tutela?

L'ultimo profilo che ci si propone a questo punto di lumeggiare – preso atto del saldo empirico di segno negativo – risiede nel tentativo di individuare nuovi strumenti di contrasto alla violenza di genere, sulla scorta di una presunta insufficienza della galassia normativa vigente. Eppure, abbiamo appena constatato come il sistema penale attuale sia in grado di *reprimere* ogni manifestazione della violenza di genere, e di reprimerla *virtualmente* in termini draconiani. Piuttosto, è sul versante processuale che si registra una diffusa sensazione di sfiducia, considerato che – come si sa – le pene inflitte raramente rispecchiano la severità di quelle minacciate dal legislatore. A ciò si aggiunga lo sconcerto determinato nelle vittime dalla tempistica investigativa, sulla quale vedremo se e quanto riuscirà a incidere il nuovo apparato normativo articolato dal “Codice Rosso”⁹³.

Ora, escluso – a mio avviso – che la soluzione delle patologie sociali vada cercata nella bulimia repressiva, men che meno nella formulazione di “fattispecie-spettacolo”, come il “femminicidio” o nella minaccia di sanzioni invasive e invalidanti, come la castrazione chimica⁹⁴ – atteso che l'esigenza di tutela, prima, e il bisogno di giustizia, poi,

⁹¹ V. *retro*, nt. 51.

⁹² VENTUROLI (2015c), p. 16 ss.

⁹³ Al riguardo, per tutti, ALGERI (2019), p. 1363 ss.; MARANDOLA (2020), p. 13 ss., e *ivi* il commento della stessa A. agli artt. 2 e 3 della legge n. 69/2019, anch'essi centrali nelle nuove dinamiche processuali. Critico sulla concreta possibilità di rispettare i nuovi strettissimi tempi fissati per le indagini dal “Codice Rosso”, CAIAZZA (2019), p. 591 ss.

⁹⁴ In questa dimensione si proiettava anche l'Omicidio di identità, la cui introduzione nella legislazione penale era promossa dal d.d.l. n. 2757 del 2017; ipotesi ormai superata dalla previsione della nuova fattispecie di Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqies* c.p.). Condivisibili le aspre critiche – sul piano sia semantico che politico-criminale e giuridico-penale – mosse da VENTUROLI (2018a), p. 1 ss., alla figura di Omicidio di identità, che avrebbe incriminato con la reclusione non inferiore a dodici anni «chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso». La smania repressiva avrebbe voluto

non devono tradursi in “passione punitiva”⁹⁵ –, il dato su cui giova riflettere è la particolare tipologia di “autore” della violenza di genere, e avviare di conseguenza una strategia special-preventiva, che vivifichi altresì l'istanza di risocializzazione del reo invocata dall'art. 27, comma 3, Cost.⁹⁶.

La matrice del comportamento illecito nel contesto che ci occupa non è – come già evidenziato – il freddo calcolo, evidentemente più incline all'effetto deterrente e pedagogico della sanzione minacciata. Sono piuttosto passioni insane e formazione (sub)culturale a determinare la perdita dei freni inibitori e le conseguenti reazioni aggressive. Peraltro, i soggetti in questione soffrono spesso di ossessione “affettiva”, di disturbo *borderline* di personalità, che, pur senza sfociare in una dimensione patologica (per lo più l'autore di violenza di genere è perfettamente consapevole di quel che fa e vuole farlo⁹⁷), impediscono una condotta razionale⁹⁸. Emerge pertanto nitidamente come l'efficacia deterrente insita nella minaccia della sanzione sia fortemente depotenziata.

Sulla scorta di questa scontata – ma, a quanto pare, non per tutti – constatazione, conviene riflettere su una possibile strada alternativa, affrancandosi dall'idea di un diritto penale “che tutto può e tutto deve”, peraltro in via esclusiva: il diritto penale, in continua ricerca di giustificazione alla sua costosa esistenza, occorre che intervenga – ammesso che occorra – soltanto a seguito dell'infruttuosa sperimentazione degli altri rimedi (sociali, educativi, culturali, economici) a disposizione dell'ordinamento. Problemi come quello che ci occupa possono aspirare a una soluzione solo se si prendono le mosse dalla cultura, dalla conoscenza, dalla testa, anche da quella delle donne – di qualsiasi cultura ed estrazione sociale –, troppe volte “complici” involontarie dei propri carnefici. Poi intervengano gli strumenti normativi. Anche se – non può sottacersi – la strada della prevenzione nel contesto in parola è certamente lunga; ciò tuttavia non autorizza a ripiegare su quella più immediata della repressione.

Più precisamente, la questione della “violenza di genere” – ancora aperta nonostante i ripetuti provvedimenti a sfondo criminale – va affrontata attraverso un

spingersi anche oltre, ma «un sussulto di lucidità ha, per adesso, sbarrato la strada alla castrazione chimica»: CAIAZZA (2019), p. 592.

⁹⁵ «La messa in scena di severità punitiva soddisfa e alimenta un “sentimento di giustizia” che è giustizia del risentimento, repressiva e vendicativa»: così, PULITANÒ (2019a), p. 364. Con particolare riferimento agli inasprimenti del trattamento sanzionatorio, PECORELLA (2019a), p. 1184, fa notare criticamente come essi veicolino un messaggio appiattito «su una fuorviante logica retributiva».

⁹⁶ «[...] la “sensibilità” legislativa verso la gravità di sempre nuovi reati è certamente crescente – fino ad erodere intollerabilmente gli spazi di concreta operatività della finalità rieducativa riducendola ai margini del sistema. Cercando di spingere lo sguardo nelle motivazioni più profonde e sostanziali di questa specie di accanimento repressivo, si ha come l'impressione che all'origine ultima vi sia un'istanza di moralizzazione del tessuto sociale alla realizzazione della quale certo lo stigma punitivo si presta particolarmente bene». L'osservazione, formulata sul piano generale da PALAZZO (2019), p. 8, può estendersi al terreno specifico della presente riflessione.

⁹⁷ Ciò è tanto vero che un «dato criminologico-fenomenologico è costituito dall'essere il femminicidio un delitto, nel più dei casi, non a dolo d'impeto, bensì a dolo di proposito o, ancor più spesso, a *dolo di premeditazione*, in quanto costituisce il tragico epilogo, conclusivo, di un percorso di atti persecutori, che sono l'anticipazione di più gravi reati (violenza sessuale, lesioni, omicidio)»: MANTOVANI (2013), p. 60.

⁹⁸ V., sul punto, le considerazioni svolte *retro*, n. 4, ultima parte.

modello integrato di tutela, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla stessa Convenzione di Istanbul, che sollecita un radicale mutamento culturale sulle differenze di genere e, in tale direzione, invita all'adozione di politiche efficaci, globali e coordinate, tali da porre i diritti della vittima al centro del sistema.

In proposito, tuttavia, l'azione riformatrice del 2013, pur avendo riservato uno spazio alla prospettiva della prevenzione⁹⁹, non si è mossa secondo itinerari realmente appaganti, come risulta dalla – pur insondabile – dimensione empirica. E lo stesso può dirsi in riferimento alla legge n. 69/2019. L'apparato punitivo di recente conio non è immune da riserve critiche¹⁰⁰. In presenza di problemi sociali causati da fenomeni criminali sistemici che, soprattutto attraverso la trasposizione mediatica, inducono allarme sociale, il legislatore insiste sull'opzione repressiva – espressione di una politica criminale di segno autoritario – e continua a ignorare gli strumenti di prevenzione extrapenale¹⁰¹. Questi, in effetti, sono politicamente meno “remunerativi” e di lenta attuazione; ma è innegabile che sarebbero più efficaci e meno “costosi” come argine al fenomeno criminoso in parola, oltre che maggiormente coerenti con la caratterizzazione marcatamente culturale del medesimo. Insomma, già in una prospettiva generale ma ancor più in quella specifica che ci occupa, non è sensato ignorare la forza pedagogica e di orientamento dell'istruzione e dell'informazione. Occorre, piuttosto, eliminare (e non ribaltare!) gli stereotipi e diffondere la cultura del rispetto delle donne.

⁹⁹ Il legislatore italiano del 2013 ha inizialmente soltanto tratteggiato un “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”; lo ha poi adottato nel luglio 2015 e, di nuovo – alla scadenza biennale –, nell'agosto 2017, con durata triennale (informazioni sulle linee operative del “Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020”, in www.irpps.cnr.it). Il Piano in parola è finalizzato a: prevenire la violenza contro le donne [obiettivo ultimo]; prevedere una raccolta dati da aggiornare periodicamente [con la consapevolezza della consistente cifra nera]; sensibilizzare sul tema gli operatori dei mezzi di comunicazione [imponendo loro, per esempio, di bloccare la tendenza a promuovere un ideale di donna incentrato quasi esclusivamente su dati estetici]; promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola [che dovrebbe informare e formare la classe studentesca attraverso la programmazione didattica – si potrebbe pensare, ad esempio, all'introduzione dell'Educazione sentimentale – e l'adozione di appositi libri di testo]; promuovere il recupero dei responsabili delle violenze, anche al fine di evitarne la recidiva; potenziare le forme di assistenza e di sostegno delle vittime della violenza; accrescere la protezione delle vittime; delineare specifiche azioni positive attraverso un sistema strutturato di *governance*, specie mediante l'istituzione di centri antiviolenza e case rifugio. A tal fine l'art. 5 *bis* della l. n. 119/2013 dispone un incremento finanziario del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Ancor meno efficace sul versante della prevenzione il c.d. “Codice Rosso”, che, non investendo risorse (art. 21: Clausola di invarianza finanziaria), non potenzia (anzi, depotenzia) i centri antiviolenza e prevede inutilmente l'attivazione di specifici corsi di formazione – con obbligo di frequenza – delle forze di polizia (art. 5), o l'obbligo di frequentare (a proprie spese!) percorsi di recupero per l'autore di maltrattamenti che voglia usufruire della sospensione condizionale (art. 6). In particolare, il riformato art. 5 *bis*, ad opera della legge n. 69/2019, pur confermando la «necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione», ha soppresso la parte della norma che prima della novella riservava «un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio».

¹⁰⁰ Per tutti, PADOVANI (2019), p. 52 ss.

¹⁰¹ Un discorso a parte e ben altro spazio merita il profilo delle misure di prevenzione (strumenti, come noto, di carattere penale, ma non punitivi, almeno in astratto) riservate agli indiziati dei reati di Atti persecutori e di Maltrattamenti, come modificate dall'art. 9 della legge n. 69/2019. Al riguardo, per tutti, MAZZA (2019), p. 1373 ss.

Per quel che concerne, poi, la dimensione *post delictum* – esorbitante tuttavia dai confini della presente riflessione –, quando cioè gli sforzi preventivi non siano riusciti ad arginare il fenomeno, nelle sue manifestazioni meno estreme, si potrebbe puntare anche su misure di carattere riconciliativo¹⁰², in un'ottica di «reciproca compenetrazione fra sistemi»¹⁰³. Meglio: superando la logica esclusiva del castigo, sarebbe verosimilmente utile tentare la strada della giustizia dialogica¹⁰⁴, più precisamente della giustizia riparativa (quella penale è infatti solo “riparatoria”)¹⁰⁵, posto che alle vittime – segnatamente quando l’“aguzzino” sia il padre dei loro figli – spesso interessa non la vendetta e neanche “che giustizia sia fatta”, ma soltanto frenare definitivamente l'*escalation* di violenza nei loro confronti. All'interno di un simile schema “cumulativo” e integrato di giustizia – in parte guidato dalle comuni logiche processuali; in parte privo dei limiti di queste e più flessibile – sarebbero coinvolti i protagonisti della vicenda incriminata. Tutti verrebbero impegnati, sotto la guida neutrale di un mediatore e col supporto di criminologi, avvocati e psicologi, nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, a opera del reo, del danno provocato e la riconciliazione con la persona offesa, nonché il senso di sicurezza collettiva: secondo una felice ed efficace espressione, una «giustizia senza spada»¹⁰⁶. Prendendo le mosse dal confronto tra soggetto attivo della violenza e vittima, si potrebbe aspirare a ottenere, da un lato, la soddisfazione delle esigenze di sicurezza e di protezione di quest'ultima, oltre a garantirle un ruolo da protagonista nella scelta delle soluzioni del conflitto che la riguarda; dall'altro, l'assunzione di responsabilità da parte del reo e la sua rieducazione (quantomeno) culturale¹⁰⁷.

¹⁰² In argomento, tra gli altri, CERETTI (2001), p. 307 ss.; da ultimo, GRANDI (2019), p. 1 ss. Si allude a «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale»: questa la definizione fornita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ribadita in termini sostanzialmente uguali dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2018. Come evidente, si tratta di un sistema assolutamente diverso da quello vietato dall'art. 48, comma 1, della Convenzione di Istanbul, che viene stigmatizzato quale «atteggiamento di minimizzazione dell'accaduto e di paternalistico invito al perdono che spesso ancora oggi le donne incontrano da parte delle forze dell'ordine»: così, testualmente, PECORELLA (2015b), p. 16 nt. 36.

¹⁰³ CORTI (2018), p. 23.

¹⁰⁴ «Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull'incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato il danno recato. Non credo che sia un'utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico»: questo l'auspicio del Papa nel discorso ai partecipanti al Convegno dell'AIDP (Roma, 13-16 novembre 2019), in *Diritto penale e processo*, 2019, 12, p. 1692.

¹⁰⁵ In proposito, CORTI (2018), p. 1 ss.

¹⁰⁶ Sul tema, fondamentale, MANNOZZI (2003). Sull'argomento, ancora, tra gli altri, EUSEBI (2015); MANNOZZI e LODIGIANI (2015b); DONINI (2015c), p. 236 ss.; MAZZUCATO (2002), p. 85 ss.

¹⁰⁷ In questa prospettiva, tra gli altri, SILVANI (2004), p. 133 ss. La giustizia riparativa può «uscire dal campo della penalità per assurgere a stile di vita, a pragmatica comunicativo-comportamentale, e ri-orientare il modo attraverso il quale le persone agiscono nel dipanarsi delle relazioni umane e sociali»: così, MANNOZZI e LODIGIANI (2017a), p. 244 ss.

Insomma, ci pare che siano maturi i tempi per abbandonare la facile – ma illusoria – strada della rassicurazione offerta dal costante ricorso a nuove incriminazioni e innalzamenti di pena, per battere il sentiero, di certo più lungo e impervio, della formazione culturale, della assistenza e del sostegno alle vittime, combinati, ove possibile, con strumenti volti alla ricomposizione del conflitto e alla ricucitura delle ferite inferte.

L'esperienza di tanti settori mostra oggi tutti i limiti di una repressione che non sia affiancata da una illuminata prevenzione. È forse giunto il momento di voltare pagina anche nel campo del contrasto alla violenza di genere.

Bibliografia

ALGERI, Lorenzo (2019): “Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1363-1373

AMATI, Enrico (2020): *L'enigma penale. L'affermazione dei populismi nelle democrazie liberali* (Torino, Giappichelli)

AMORE, Nicolò (2020): “La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.”, *La legislazione penale*, 20 gennaio 2020.

BASILE, Fabio (2019a): “La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso”, *Diritto penale e Uomo*, 20 novembre 2019

BASILE, Fabio (2013b): “Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale”, *Diritto penale contemporaneo*, 11 dicembre 2013

BASILE, Fabio (2013c): “Il reato di 'pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili' alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.”, *Diritto penale contemporaneo*, 23 luglio 2013

BASILE, Fabio (2010d): *Immigrazione e reati culturalmente motivati* (Milano, Giuffrè)

BECCARIA, Cesare (1973): *Dei delitti e delle pene* (Torino, Einaudi)

BERNARDI, Alessandro (2010): *Il “fattore culturale” nel sistema penale* (Torino, Giappichelli)

BERTOLINO, Marta (2015a): “Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1710-1742

BERTOLINO, Marta (2014b): *Convenzioni, direttive e legislazione nazionale: un fronte comune di lotta contro i delitti a sfondo sessuale a danno di minori nella legge di ratifica n. 172/2012* (Torino, Giappichelli)

BERTOLINO, Marta (2003c): “Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1070-1114

BIANCHETTI, Raffaele (2018): *La paura del crimine: un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza* (Milano, Giuffrè)

BONINI, Sergio (2014): "Sulla tutela penale di vittime fragili. Questioni sospese in materia di atti persecutori e di femminicidio (dopo il d.l. 93/2013). a margine, un'apertura della Cassazione in tema di *mobbing* e lesioni personali", *Indice penale*, 2, pp. 667-699

BRICOLA, Franco (1964): "Le aggravanti indefinite (legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato)", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1019-1073

CAIAZZA, Gian Domenico (2019): "Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio", *Diritto penale e processo*, 5, pp. 589-592

CALETTI, Gian Marco (2019a): "'Revenge porn'. Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p.: una fattispecie "esemplare", ma davvero efficace?", *Diritto penale contemporaneo*, 29 aprile 2019

CALETTI, Gian Marco (2018b): ["Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane](#)", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 63-100

CASIRAGHI, Roberta (2017): "La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", *Diritto penale contemporaneo*, 13 marzo 2017

CERETTI, Adolfo (2001): "Giustizia riparativa e mediazione penale. Esigenze pratiche a confronto", in Scaparro, Fulvio, (2001): *Il coraggio di mediare* (Milano, Guerini & Associati), pp. 307-356

CHIBELLI, Andrea (2017): "La Cassazione e la latitudine applicativa dell'aggravante di aver commesso il fatto in 'presenza di minori'", *Diritto penale contemporaneo*, 9 maggio 2017

CINGARI, Francesco (2019): "La repressione dei fenomeni persecutori", in De Francesco, Giovannangelo, Gargani, Alberto, Notaro, Domenico, Vallini, Antonio (2019): *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà* (Torino, Giappichelli), pp. 105-118

CISTERNA, Alberto (2019): "Reclusione a 14 anni per la deformazione del volto della vittima", *Guida al diritto*, 37, pp. 81-82

CORN, Emanuele (2017a): *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive* (Napoli, Editoriale Scientifica)

CORN, Emanuele (2013b): "Il femminicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena", *Diritto penale contemporaneo*, 14 settembre 2013

CORTI, Silvia (2018): "Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?", *Diritto penale contemporaneo*, 26 settembre 2018

DE MAGLIE, Cristina (2010): *I reati culturalmente motivati* (Pisa, ETS)

DE VIDO, Sara (2016): *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011* (Milano, Mimesis)

DI STEFANO, Adriana (2012): "La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", *Diritto penale contemporaneo*, 11 ottobre 2012

DONINI, Massimo (2020a): "[Perché il codice penale](#)", *Sistema penale*, 21 settembre 2020

DONINI, Massimo (2020b): "[Populismo penale e ruolo del giurista](#)", *Sistema penale*, 7 settembre 2020

DONINI, Massimo (2015c): "[Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio](#)", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 236-250

DONINI, Massimo (2011d): *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte* (Milano, Giuffrè)

EUSEBI, Luciano (2015): *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale* (Milano, ed. Vita e Pensiero)

FASSIN, Didier (2018): *Punire. Una passione contemporanea* (Milano, Feltrinelli)

GARGANI, Alberto (2009): "Premessa al D.l. 23.2.2009 n. 11, conv., con modif., in l. 23.4.2009 n. 38 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", *Legislazione penale*, 3, pp. 815-827

GATTA, Gian Luigi (2019a): "Il testo del disegno di legge "Codice Rosso" (revenge porn, costrizione o induzione al matrimonio, deformazione/sfregio del viso, e molto altro ancora)", *Diritto penale contemporaneo*, 15 aprile 2019

GATTA, Gian Luigi (2019b): "Il disegno di legge in tema di violenza domestica e di genere (c.d. Codice Rosso): una sintesi dei contenuti", *Diritto penale contemporaneo*, 9 aprile 2019

GENTILE, Ambra (2009): "Violenza sessuale in matrimonio retto da diritto straniero: il prudente approccio della Cassazione ai c.d. 'reati culturali'", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 421-439

GRANDI, Ciro (2020): "Mediazione e deflazione penale. Spunti per l'inquadramento di una relazione problematica", *Archivio penale*, 1, pp. 1-26

GUERRA, Mariaemmanuela (2015): "La violenza di genere: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi", *Cassazione penale*, 6, pp. 2117-2127

GULLO, Antonio (2018): "Il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente ex art. 617-septies c.p.", in O. Mazza, *Le nuove intercettazioni* (Torino, Giappichelli), pp. 179-200

LANZA, Enrico (2016): "Il matrimonio forzato tra problemi definitivi e obbligo di penalizzazione", *Indice penale*, 1, pp. 294-349

- MACRÌ, Francesco (2014): “Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere”, *Diritto penale e processo*, 1, pp. 12-18
- MANES, Vittorio e MAZZACUVA, Francesco (2019): “GDPR e nuove disposizioni del Codice privacy”, in *Diritto penale e processo*, 2, pp. 171-179
- Mannozi, Grazia (2003): *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale* (Milano, Giuffrè)
- MANNOZZI, Grazia e LODIGIANI, Giovanni Angelo (2017a): *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi* (Torino, Giappichelli)
- MANNOZZI, Grazia e Lodigiani, Giovanni Angelo (2015b): *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* (Bologna, Il Mulino)
- MANTOVANI, Ferrando (2013): “La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale”, *Criminalia*, pp. 59-72
- MARANDOLA, Antonella (2020): “L'obbligo di immediata comunicazione della notizia di un reato da Codice Rosso”, in Romano, Bartolomeo e Marandola, Antonella (2020): *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 13-29
- MARANDOLA, Antonella e PAVICH, Giuseppe (2019): *Codice rosso. L. n. 69/2019* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)
- MASSI, Silvia (2018): “Assoggettamento e violenza sulla donna nei rapporti di coppia. La proposta di una fattispecie autonoma di reato”, *Archivio penale*, 1, pp. 1-27
- MAZZA, Giuseppe (2019): “Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla legge c.d. Codice rosso: un'alternativa alle misure cautelari?”, *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1373-1380
- MAZZUCATO, Claudia (2002): “Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali”, in Picotti, Lorenzo e Spangher, Giorgio (2002): *Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla Legge sulla competenza penale del giudice di pace* (Milano, Giuffrè), pp. 85-134
- MERLI, Antonella (2015) “Violenza di genere e femminicidio”, *Diritto penale contemporaneo*, 10 gennaio 2015
- MUSCO, Enzo (1993): “Consenso e legislazione penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 80-92
- NISCO, Attilio (2012): *La tutela penale dell'integrità psichica*, (Torino, Giappichelli)
- PADOVANI, Tullio (2019): “L'assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema”, *Guida al diritto*, 37, pp. 51-55
- PALAZZO, Francesco (2019): “Il volto del sistema penale e le riforme in atto”, *Diritto penale e processo*, 1, pp. 5-11

PALIERO, Carlo Enrico (2011a): *Il principio di effettività nel diritto penale* (Napoli, ESI)

PALIERO, Carlo Enrico (2006b): "La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media)", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 467-538

PAVICH, Giuseppe (2019a): "Costrizione o induzione al matrimonio", in Marandola, Antonella e Pavich, Giuseppe (2019): *Codice rosso. L. n. 69/2019* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 16-20

PAVICH, Giuseppe (2019b): "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", in Marandola, Antonella e Pavich, Giuseppe (2019): *Codice rosso. L. n. 69/2019* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 23-24

PECORELLA, Claudia (2019a): "Violenza di genere e sistema penale", *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1181-1187

PECORELLA, Claudia (2015b): "Sicurezza vs. libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima", *Diritto penale contemporaneo*, 5 ottobre 2015

PECORELLA, Claudia (2011c): "Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 853-866

PEPÈ, Giordana (2019): "I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia?", *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2019

PITTARO, Paolo (2014): "La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa", *Famiglia e diritto*, 7, pp. 715-725

PULITANÒ, Domenico (2019a): "Idee per un manifesto sulle politiche del diritto penale", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 361-378

PULITANÒ, Domenico (2019b): "Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro", *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 235-250

PULITANÒ, Domenico (2011c): *Ragionevolezza e diritto penale* (Napoli, Editoriale Scientifica)

PULITANÒ, Domenico (2010d): *Introduzione alla parte speciale del diritto penale* (Torino, Giappichelli)

RADFORD, Jill e Russell, DIANA E.H. (1992): *Femicide: The Politics of Woman Killing* (Buckingham, Open University press)

RISICATO, Lucia e La Rosa, Emanuele (2009): *Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali* (Torino, Giappichelli)

ROMANO, Bartolomeo (2020a): "L'introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa", in Romano, Bartolomeo e Marandola, Antonella (2020): *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019*,

n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 47-54

ROMANO, Bartolomeo (2020b): "L'introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", in Romano, Bartolomeo e Marandola, Antonella (2020): *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 105-112

ROMANO, Bartolomeo e Marandola, Antonella (2020): *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (Pisa, Pacini Giuridica)

RUSSO, Diana (2020): "[Emergenza 'Codice rosso'](#)", *Sistema penale*, 9 gennaio 2020

SCHIAVO, Marika (2020a): "L'introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio", in Romano, Bartolomeo e Marandola, Antonella (2020): *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 65-84

SCHIAVO, Marika (2020b): "Le modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354", in Romano, Bartolomeo e Marandola, Antonella (2020): *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 121-138

SILVANI, Simona (2004): "La mediazione nei casi di violenza domestica: profili teorici e spazi applicativi nell'ordinamento italiano", in Mannozi, Grazia (2004): *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima* (Milano, Giuffrè), pp. 121-158

SQUILLACI, Ettore (2019): "Violenza 'assistita': prove tecniche di tutela 'rafforzata' del minore", *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 39-58

TRAPELLA, Francesco (2017): "Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere", *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 21-42

VALESCCHI, Alfio (2020): "'Codice rosso' e diritto penale sostanziale: le principali novità", *Diritto penale e processo*, 2, pp. 165-173

VENTUROLI, Marco (2018a): "Il sistema penale sul "baratro" della disintegrazione semantica. Note critiche al disegno di legge in materia di omicidio di identità", *Legislazione penale*, 28 marzo 2018, pp. 1-23

VENTUROLI, Marco (2015b): *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?* (Napoli, Jovene)

VENTUROLI, Marco (2015c): "La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale", in Cortesi, Maria Francesca, La Rosa, Emanuele, Parlato, Lucia, Selvaggi, Nicola: *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia* (Milano, DiPLaP), pp. 11-29

VITARELLI, Tiziana (2013): *Manipolazione psicologica e diritto penale* (Roma, Aracne)

VITARELLI, Tiziana e LA ROSA, Emanuele (2019): “L'attuazione della Convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano: profili di rilevanza penale”, *Ordine internazionale e diritti umani*, pp. 1-17